



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA FORMAZIONE INSEGNANTI

Emanato con Decreto Rettorale n. 398/2024 del 3 luglio 2024

ART. 1 ISTITUZIONE

1. Il “Centro di Ateneo per la Formazione Insegnanti” dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (in seguito nominato Centro), è stato formalmente istituito con delibere del Senato Accademico n. 222 e del Consiglio di Amministrazione n. 322 del 24 novembre 2023, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di percorsi universitari e accademici per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. La gestione amministrativa del Centro è garantita dall’Ufficio Formazione Insegnanti – Settore Didattica, Post Laurea e Servizi agli Studenti - in collaborazione con il Dipartimento Distum (percorso comune) e con i Dipartimenti coinvolti (percorsi disciplinari). All’Ufficio Formazione Insegnanti risulta assegnato personale tecnico amministrativo dedicato, che supporta le attività del Centro e provvede a gestirne le esigenze amministrative e organizzative. Allo svolgimento delle attività concorre personale afferente ai Dipartimenti specificamente identificato.
3. Il Centro non è dotato di autonomia contabile. Per lo svolgimento delle attività gestionali, il Centro si avvale del Settore Didattica, Post Laurea e Servizi agli Studenti, dei Dipartimenti coinvolti nella realizzazione dei Percorsi e della struttura contabile dell’Ateneo.

ART. 2 FUNZIONI

1. Il Centro svolge le seguenti funzioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del DPCM 4 agosto 2023:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in coerenza con le classi di concorso;
 - b) l’organizzazione dei percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche in forma aggregata, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell’ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - d) l’individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e logistiche.
2. Il Centro svolge quindi una funzione di indirizzo, coordinamento e organizzazione delle attività inerenti alla formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi della normativa vigente.

ART. 3 ORGANI

1. Il Centro è dotato, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 4 e delle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 5 del DPCM 4 agosto 2023, di organi monocratici e collegiali i cui atti hanno natura propositiva e consultiva verso gli organi di governo dell’Ateneo, in materia di attività di formazione indirizzate a insegnanti di scuola superiore.
2. Sono Organi del Centro:
 - a) la Coordinatrice/il Coordinatore;
 - b) la Giunta;
 - c) il Consiglio del Centro
 - d) i Consigli Didattici



Le risoluzioni assunte dagli Organi del Centro vengono sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo di Ateneo attraverso l'Ufficio Formazione Insegnanti, che ne verifica la coerenza amministrativa.

ART. 4 COORDINATRICE/COORDINATORE

1. La Coordinatrice/Il Coordinatore del Centro è designata/o dal Rettore tra le professoresse/i professori di prima o seconda fascia dell'Università;
2. l'incarico della Coordinatrice/del Coordinatore dura tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente articolo, con l'aggiunta dello scorcio dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro.
4. L'incarico di Coordinatrice/Il Coordinatore è incompatibile con quello di Direttore di Dipartimento, di componente del Nucleo di Valutazione, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. È facoltà della Coordinatrice/del Coordinatore designare tra i componenti della Giunta un Vice-Coordinatore che la/lo sostituisca in caso di assenza o d'impedimento.
6. La Coordinatrice/il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro, ne promuove e sovrintende le attività istituzionali, nel quadro delle linee programmatiche definite con l'ausilio del Consiglio;
 - b) svolge una funzione di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - c) presiede la Giunta e il Consiglio del Centro;
 - d) rappresenta istituzionalmente il Centro nei rapporti esterni e con terzi;
 - e) in caso di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio del Centro, sottoponendoli al Consiglio stesso nella seduta successiva all'adozione;
 - f) presenta annualmente una relazione sulle attività del Centro, previa approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
7. La Coordinatrice/Il Coordinatore è coadiuvata/o da una/un Referente amministrativo che opera anche in raccordo con la/il Responsabile del Settore Didattica Post Laurea e Servizi agli studenti. La/il Referente amministrativo è individuata/o tra i funzionari dell'Ateneo con competenze inerenti le funzioni da svolgere in materia e che viene nominata/o con Decreto del Direttore Generale.
8. La/Il Responsabile amministrativo-gestionale del Centro svolge le seguenti attività:
 - coadiuva la Coordinatrice/Il Coordinatore nelle attività di competenza;
 - coadiuva la Coordinatrice/Il Coordinatore nella gestione dei rapporti con gli enti esterni (USR, Istituzioni Scolastiche)
 - convoca e partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio del Centro, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante;
 - contribuisce all'attuazione alle relative indicazioni della Giunta e del Consiglio del Centro, in raccordo con la/il Responsabile del Settore Didattica, Post Laurea e Servizi agli Studenti.

ART.5 GIUNTA

1. La Giunta del Centro è composta da:
 - Coordinatrice/Coordinatore che la presiede;
 - le/i Direttrici/i Direttori dei percorsi formativi individuate/i tra i professori di I o II fascia dell'Ateneo, in possesso di specifiche competenze relative al singolo percorso formativo;
2. Le sedute della Giunta sono valide ove sia presente la maggioranza dei componenti; la relativa documentazione è approvata a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Coordinatrice/del Coordinatore.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il/la Referente amministrativo che provvede altresì alla convocazione della Giunta. Partecipa altresì, senza diritto di voto, la/il Responsabile del Settore Didattica, Post Laurea e Servizi agli Studenti.
4. La Giunta del Centro svolge le seguenti funzioni:



- a) coadiuva la Coordinatrice/il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento;
- b) coadiuva il Centro per l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dei singoli percorsi di formazione;
- c) coadiuva il Centro nella verifica annuale dell'operato dei Tutor Coordinatori e dei Tutor dei tirocinanti (sulla base delle relative relazioni sottoposte al suo esame ai fini della conferma o revoca degli incarichi);
- d) coadiuva il Centro nella gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e con i tirocinanti ospitati e propone alle/i tirocinanti eventuali questionari di valutazione dell'esperienza svolta;
- e) esercita le funzioni eventualmente delegate al Consiglio del Centro.

ART.6 CONSIGLIO DEL CENTRO

1. Il Consiglio del Centro, costituito ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023, è formato da:
 - la Coordinatrice/il Coordinatore del Centro, che lo presiede;
 - i componenti della giunta;
 - un/una dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.
2. Le sedute del Consiglio del Centro sono valide ove sia presente la maggioranza dei componenti; la relativa documentazione è approvata a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Coordinatrice/del Coordinatore.
3. Alle sedute del Consiglio del Centro partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, la/il Referente amministrativa che provvede altresì alla convocazione del Consiglio del Centro: partecipa altresì la/il Responsabile del Settore Didattica, Post Laurea Servizi agli Studenti.
4. Il Consiglio del Centro trasmette agli organi dell'Ateneo – avvalendosi dell'Ufficio Formazione Insegnanti - le proposte di delibera inerenti ai percorsi formativi istruiti dalla Giunta, incluse le proposte di costituzione dei Consigli didattici di ciascun percorso formativo, in ottemperanza alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023.

ART.7 CONSIGLI DIDATTICI

1. I Consigli Didattici sono costituiti per ciascun percorso di formazione e sono composti da:
 - i professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo;
 - i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio;
 - una rappresentanza di studenti nella misura di 2 (due) unità, autonomamente eletti ogni anno dagli iscritti al percorso formativo (in caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane).
2. I rappresentanti degli studenti durano in carica fino alla fine del loro percorso di studio e in caso di rinuncia, per qualsiasi motivo al proseguimento del percorso formativo, o di rinuncia all'incarico di rappresentanza, la/il rappresentante degli studenti rimasta/o designerà una/un sostituta/o.
3. Ciascun Consiglio Didattico:
 - a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo di cui all'allegato A al DPCM del 4 agosto 2023 e ai risultati di apprendimento degli studenti;
 - b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo di cui all'allegato A al DPCM del 4 agosto 2023;
 - c) propone ai dipartimenti, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del DPCM del 4 agosto 2023.

ART. 8 TUTOR



1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Centro si avvale di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso il Centro e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
2. Il tutor coordinatore svolge i seguenti compiti:
 - a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
 - c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
 - d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.
3. Il tutor dei tirocinanti svolge i seguenti compiti:
 - a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
 - b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
4. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata massima di quattro anni, prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una sola volta e non consecutivamente.
5. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
6. Il Centro, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno una verifica delle capacità di:
 - a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
 - b) gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche e con gli insegnanti ospitanti;
 - c) gestione dei rapporti con l'Ateneo;
 - d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.
7. Il Centro può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor.

ART. 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche del presente Regolamento, proposte dal Consiglio del Centro, sono emanate con Decreto Rettorale.

ART. 10 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia e alle norme e disposizioni generali e statutarie dell'Ateneo.